SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 luglio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 maggio 1991, n. 198.

Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva CEE n. 561/1974 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Vista la legge 30 marzo 1987, n. 132, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1988, n. 100, che reca modificazioni al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1988, n. 2910, recante ulteriori disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1988, n. 3199, che prevede la istituzione delle commissioni di esame per l'accertamento del requisito di capacità professionale ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conti di terzi;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1988, n. 3362, relativo alla proroga del termine di presentazione delle domande d'esame per la seduta del 30 novembre 1988;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1989, recante disposizioni sulla ripetitività degli esami di capacità professionale;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1989, recante disposizioni sulla regolare composizione delle commissioni d'esame;

Vista le direttiva CEE n. 438/1989 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva 74/561/CEE ed in particolare l'art. 1 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'art. 20 nel quale è previsto che con decreti dei Ministri interessati venga data attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive delle Comunità economiche europee già recepite nell'ordinamento nazionale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, ed in particolare l'art. 5, comma 1, in cui viene data conferma del sopracitato disposto dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;

Vista la lettera n. 060674 del 10 aprile 1991 con la quale la Commissione CEE afferma che il progetto di decreto di applicazione in Italia delle disposizioni della direttiva n. 89/438/CEE relativamente ai trasporti stradali di merci applica correttamente le disposizioni della direttiva stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 7 marzo 1991;

Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità nel recepire tale direttiva di dare disposizioni definitive in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di merci;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Con il presente decreto viene data attuazione alla direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attività di trasporto merci su strada con veicoli di portata utili non superiore a 3,5 tonnellate o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate. Le imprese di cui sopra qualora intendessero esercitare con veicoli di portata e peso superiore dovranno dimostrare i requisiti di capacità professionale e finanziaria.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresì alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, attività di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli:

a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;

b) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani;

c) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.

4. Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori

1. Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese individuali e societarie oltre ai requisiti previsti dal già citato art. 13, devono dimostrare di:

a) soddisfare al requisito della onorabilità;

b) soddisfare al requisito della capacità finanziaria;

c) possedere adeguata capacità professionale.

2. Il mancato permanere dei predetti requisiti comporta la esclusione dall'elenco separato di cui al richiamato sesto comma dell'art. 13 della legge n. 298/1974, ovvero la cancellazione dall'albo ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge.

Art. 3.

Documentazione relativa all'iscrizione di nuove imprese nell'albo degli autotrasportatori

1. Le imprese di autotrasporto che richiedono l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi devono, contestualmente alla domanda prodotta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, produrre l'attestato di capacità finanziaria riferito all'impresa e quello di capacità professionale posseduto dal titolare dell'impresa individuale ovvero da chi dirige in maniera permanente ed effettiva l'attività di autotrasporto.

Art. 4.

Requisito della onorabilità

1. Il requisito della onorabilità non si intende soddisfatto da parte di coloro che richiedono l'iscrizione all'albo quando:

a) ostino alla iscrizione espresse disposizioni di leggi e regolamenti;

b) agli interessati siano state inflitte in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti:

— le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione;

— l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli commerciali, alla sicurezza stradale e dei veicoli;

c) gli interessati abbiano riportato con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi;

d) gli interessati abbiano riportato una qualsiasi condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro:

— il patrimonio;

— la fede pubblica;

— l'ordine pubblico;

— l'industria e il commercio;

e) gli interessati abbiano riportato qualsiasi condanna per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

f) gli interessati risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

2. Il requisito della onorabilità viene meno quando apposite disposizioni di legge lo prevedono, oltre che nei casi di cui al precedente punto 1.

3. Il predetto requisito deve essere posseduto:

— quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa;

— quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società;

— quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.

4. Il requisito della onorabilità deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto delle imprese o società in maniera permanente ed effettiva.

Art. 5.

Requisito della capacità finanziaria

1. La capacità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

2. Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, i competenti comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, citata in premessa, considerano: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali dei veicoli, edifici, impianti e installazioni; nonché il capitale di esercizio.

3. Per il soddisfacimento del requisito di capacità finanziaria le imprese interessate possono produrre una attestazione di affidamento rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi per un importo pari a 100 milioni nella forma di cui all'allegato 1.

4. Tale importo dovrà essere integrato nella misura pari a lire 5 milioni per ciascun veicolo munito di autorizzazione.

5. Qualora ritenuto necessario ai fini dell'accertamento del permanere del requisito di capacità finanziaria, dovrà essere richiesto dal competente comitato provinciale al relativo ufficio provinciale la consistenza del parco veicolare dell'impresa assoggettata al controllo nonché, all'impresa medesima, un attestato di conferma di attestazione di affidamento prodotta dall'impresa stessa all'atto dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori con le eventuali integrazioni previste al comma precedente.

Art. 6.

Requisito della capacità professionale

1. Ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto.

2. A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente istituite ai sensi del successivo art. 9 verrà rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale.

3. Tale attestato dovrà essere prodotto dall'impresa all'atto della domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi.

4. Gli interessati per essere ammessi a sostenere l'esame di capacità professionale dovranno indirizzare la domanda alla commissione di esame del capoluogo di regione nella quale risultino residenti, presso la segreteria del comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori del capoluogo, la residenza dovrà essere dimostrata tramite idonea certificazione ovvero autocertificazione ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

5. La domanda, redatta in carta legale e con firma debitamente autenticata del richiedente, dovrà essere protocollata dal segretario della competente commissione d'esame.

Art. 7.

Documentazione inerente alle domande d'esame

1. Le domande di cui al precedente articolo dovranno essere corredate da uno dei seguenti documenti:

a) attestato di frequenza ad uno dei corsi di formazione professionale;

b) diploma di scuola media superiore o diploma di laurea;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da imprese iscritte all'albo ed in possesso di autorizzazione da cui risulti che il candidato abbia svolto per almeno un anno attività direzionale dell'impresa nei termini di cui al successivo art. 8, secondo comma.

2. I corsi professionali sono affidati ad organismi di formazione professionale con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.

Art. 8.

Esenzione dall'esame

1. Sono esonerati dall'esame di capacità professionale coloro che dimostrano di avere un'esperienza di almeno cinque anni in forma continuata al livello direzionale in imprese di trasporto regolarmente iscritte all'albo ed in possesso di autorizzazioni a livello nazionale ovvero internazionale.

2. Tale esperienza dovrà risultare da idonea documentazione atta a certificare che gli interessati siano regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualità di titolari di imprese individuali, di socio amministratore nelle società in nome collettivo, di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e di amministratore per ogni altro tipo di società, di dipendente a livello direzionale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi, di collaboratore per le imprese familiari.

3. Ai richiedenti in possesso dei predetti requisiti verrà rilasciato, a cura dell'ufficio provinciale di residenza dell'interessato, un attestato di capacità professionale per trasporti nazionali, ovvero nazionali ed internazionali, a seconda che la loro esperienza sia maturata in imprese che esercitano a livello nazionale ovvero internazionale.

Art. 9.

Composizione delle commissioni d'esame

1. Le commissioni d'esame istituite con decreto del Ministro dei trasporti su base regionale sono composte come segue:

Presidente:

dirigente o funzionario almeno dell'ottavo livello della M.C.T.C.

Membri:

un funzionario almeno del settimo livello della M.C.T.C., due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed uno di ragioneria;

tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatoridesignati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.

2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente almeno di ottavo o settimo livello rispettivamente per il presidente ed il funzionario della M.C.T.C., della medesima specializzazione per i docenti od appartenenti alle stesse associazioni per i rappresentanti delle associazioni di categoria. Il supplente partecipa alle sedute d'esame in caso di assenza o di impedimento del titolare.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dai corrispondenti segretari dei comitati provinciali capoluoghi di regione.

4. In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di segreteria saranno svolte da altro funzionario del medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualità di supplente in seno alla corrispondente commissione di esame, a seguito di designazione da parte del direttore dell'ufficio stesso.

5. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.

6. Avverso la mancata ammissione all'esame è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.

Art. 10.

Attività delle commissioni d'esame.

1. Le commissioni d'esame, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigeranno il relativo elenco dei candidati ammessi, che sarà affisso a cura della segreteria, nei locali del comitato provinciale per l'albo capoluogo di regione.

2. La data dell'esame dovrà essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data stessa.

Art. 11.

Attestato di capacità professionale

1. Le commissioni d'esame trasmettono, al termine di ogni sessione d'esame, l'elenco dei candidati che abbiano superato l'esame di capacità professionale all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione capoluogo di regione, che rilascerà all'interessato l'attestato di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 12.

Modalità per la ripetizione dell'esame

1. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova d'esame, che non potrà essere sostenuto prima di tre mesi dalla prima prova, fatta salva la documentazione già prodotta.

2. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo, potranno ripresentare ulteriori domande di ammissione all'esame che non potrà essere sostenuto prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.

Art. 13.

Modalità per lo svolgimento dell'esame

1. L'esame consisterà in una prova scritta basata su domande relative alle materie riportate nell'allegato, che verranno predisposte dalle singole commissioni d'esame.

2. L'amministrazione provvederà direttamente od a mezzo affidamento a terzi alla predisposizione di uno studio per l'attuazione del sistema di esami mediante quiz quale modalità alternativa rispetto alla previsione del precedente comma.

3. A tal fine dovrà essere elaborato un numero di quiz congruo per ogni gruppo di materie.

4. I risultati dello studio saranno trasmessi al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per il parere di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 8, lettera *e)*.

Art. 14.

Disposizioni relative alla capacità professionale

1. Il requisito della capacità professionale deve essere posseduto:

a) qualora trattisi di impresa individuale, anche a carattere familiare, dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare.

b) qualora trattisi di società, dalla o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto della società in maniera permanente ed effettiva.

Art. 15.

Trasporti nazionali e internazionali

1. L'esame per i candidati che intendono essere abilitati a dirigere imprese che svolgono esclusivamente trasporti nazionali, verterà sulle materie specificate nell'elenco allegato II rubricate sotto il punto *A)*.

2. Per i candidati che intendono effettuare anche trasporti internazionali l'esame, oltre che sulle materie indicate al comma precedente verterà su quelle specificate nell'elenco allegato II rubricato sotto il punto *B)*.

Art. 16.

Esercizio dell'attività internazionale

1. Possono esercitare l'attività di autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi che abbiano conseguito l'attestato di capacità professionale relativo ai trasporti internazionali.

Art. 17.

Proseguimento provvisorio dell'attività

1. In caso di decesso del titolare dell'impresa individuale in possesso del requisito di capacità professionale, l'attività di trasporto può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di un anno prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati, dagli eredi del titolare medesimo, i quali entro tale periodo dovranno soddisfare al requisito di capacità professionale.

2. In caso di incapacità fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi può essere provvisoriamente proseguita dal delegato alla cura degli interessi del titolare medesimo fino al perdurare dello stato di incapacità fisica o giuridica e comunque non oltre il termine di un anno dal momento in cui si è verificata l'incapacità medesima, prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati. Entro e non oltre tale termine l'impresa dovrà dimostrare il requisito di capacità professionale.

3. Qualora trattisi di società, in caso di decesso o incapacità fisica o giuridica della persona nominata dalla società medesima che dirigeva, in via permanente ed effettiva, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi della società, l'attività medesima può essere provvisoriamente proseguita da altra persona, designata

dalla società la quale entro un periodo massimo di un anno — prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati — dovrà risultare in possesso del requisito di capacità professionale.

4. Nei casi di cui sopra, tuttavia l'attività di una azienda di trasporto potrà essere in via eccezionale proseguita definitivamente da una persona che pur non possedendo il requisito di capacità professionale possieda tuttavia una esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione di tale azienda.

5. Le persone che, ai sensi dei commi precedenti, dirigeranno o proseguiranno l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, dovranno comunque risultare in possesso del requisito dell'onorabilità.

Art. 18.

Disposizioni finali e transitorie

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Rimangono in vigore in particolare le disposizioni di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 8 marzo 1988 e le disposizioni transitorie relative al completo svolgimento della sessione d'esame del 30 novembre 1988 ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 ottobre 1988 come modificato dal decreto ministeriale 22 novembre 1988 ed integrato dall'art. 7 del decreto ministeriale 11 febbraio 1989 e tutte le disposizioni relative alla costituzione delle commissioni d'esame.

3. L'art. 16 del presente decreto ministeriale sostituisce il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.

4. È abrogato il decreto ministeriale 4 luglio 1985 concernente l'istituzione dell'abilitazione speciale per le imprese di autotrasporto internazionale di merci.

5. Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1983 è sostituito dal seguente:

«Le attività di trasporto, per le quali occorre l'abilitazione di cui all'art. 16 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, sono le attività di trasporto di merci pericolose e trasporti eccezionali».

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 maggio 1991

Il Ministro: BERNINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1991
Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 159

ALLEGATO I

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al sig. ....
nella forma tecnica di ....
un affidamento di lire 100 milioni.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE MATERIE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE

A) MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE TRASPORTI NAZIONALI.

1. *Diritto.*

Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:

— sui contratti in genere
— sui contratti di trasporto: in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti)
— sulle società commerciali
— sui libri di commercio
— sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale
— sul regime fiscale

2. *Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda.*

— Modi di pagamento e di finanziamento
— Calcolo dei prezzi di costo
— Regime dei prezzi e condizioni di trasporto
— Contabilità commerciale
— Assicurazioni
— Fatture
— Ausiliari di trasporto
— Le tecniche di gestione di un'impresa di trasporti su strada
— La tecnica commerciale

3. *Accesso al mercato.*

— Disposizioni relative all'accesso alla professione ed all'esercizio
— Documenti di trasporto

4. *Norme ed esercizio tecnici.*

— Pesi e dimensioni dei veicoli
— Scelta del veicolo
— Collaudo ed immatricolazione
— Norme per la manutenzione dei veicoli
— Carico e scarico dei veicoli
— I trasporti di sostanze pericolose
— I trasporti di prodotti alimentari
— I principi applicabili in materia di tutela dell'ambiente e riguardanti l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli

5. *Sicurezza stradale.*

— Disposizioni legislative, regolamentare ed amministrative applicabili in materia di circolazione
— Sicurezza di circolazione
— Prevenzione degli incidenti e provvedimenti da prendersi in caso di incidente

B) MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI.

— Materie indicate sub *A)*
— Disposizioni applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri e fra la Comunità ed i Paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali
— Pratiche e formalità doganali
— Principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per le direttive n. 438/89 e 561/74 si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada».

— La direttiva CEE n. 561/74 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 308 del 19 novembre 1974.

— Il D.M. n. 508/1987, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1987.

— Il D.M. n. 100/1988, recante modificazioni al D.M. n. 508/1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 1988.

— Il D.M. 28 ottobre 1988, recante ulteriori disposizioni in materia di accesso alla professione di trasporto di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1988.

— Il D.M. 4 novembre 1988, che istituisce le commissioni d'esame per l'accertamento del requisito di capacità professionale ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi, è stato pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1988.

— Il D.M. 22 novembre 1988, recante la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame di capacità professionale ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1988.

— Il D.M. 11 febbraio 1989, recante ulteriori disposizioni in materia di esame di capacità professionale per autotrasportatori, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1989.

— Il D.M. 21 ottobre 1989, recante ulteriori disposizioni relative al funzionamento delle commissioni d'esame istituite ai fini dell'accertamento del requisito di capacità professionale per autotrasportatori di merci in conto di terzi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1989.

— La direttiva CEE n. 438/89, modificativa della direttiva n. 74/561, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 212 del 22 luglio 1989 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 14 settembre 1989, 2ª serie speciale.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con i decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per le direttive CEE n. 561/74 e n. 438/89 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autostrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) è il seguente:

«Art. 13 *(Requisiti e condizioni)*. — I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;

2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni.

Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);

3) essere iscritto alla camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

4) aver stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;

5) aver ottemperato alle norme di legge in materie di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

6) essere iscritto nei ruoli delle imprese sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;

8) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratta di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al n. 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al n. 6) può essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data della autorizzazione.

I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Per coloro i quali, pur possedendo i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi

impresa, l'iscrizione all'albo è rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al capoverso del precedente n. 7).

Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 298/1974 si veda nelle note all'art. 1.

— Ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge l'impresa è cancellata dall'albo «quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per la iscrizione previsti dall'art. 13 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo art. 21».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 298/1974 si veda nelle note all'art. 1. Il testo dell'art. 12 della medesima legge è il seguente:

«Art. 12 *(Iscrizione nell'albo)* — Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo».

Nota all'art. 4:

— La legge n. 75/1958 concerne l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. L'art. 3 di detta legge indica le pene per:

1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

L'art. 4 prevede che le pene di cui all'art. 3 siano raddoppiate:

1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;

2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

7) se il fatto è commesso ai danni di più persone.

Note all'art. 18:

— Per il D.M. 8 marzo 1988, n. 100, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2 del D.M. 28 ottobre 1988 (Ulteriori disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1988, è il seguente:

«Art. 2. — Ai fini della dimostrazione del requisito della capacità professionale, da parte delle imprese tenute a tale adempimento entro la data del 30 novembre 1988 sono ammessi agli esami, di cui al presente decreto, i relativi candidati quando, a seguito delle domande di iscrizione all'albo presentata dalle imprese medesime i competenti comitati abbiano emanato:

a) delibere di sospensione, successive alla data del 10 gennaio 1987, in ordine alla riserva sulla dimostrazione del requisito della capacità professionale;

b) delibere di iscrizione provvisorie, successive alla data del 31 maggio 1987, in cui è posta la riserva di accertamento della capacità professionale entro il 30 novembre 1988.

I comitati provinciali che non abbiano ancora provveduto, per qualsivoglia motivo, ad esaminare ed a deliberare in merito alle domande presentate ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 11 della legge 30 marzo 1987, n. 132, devono provvedere in tal senso onde consentire alle imprese richiedenti, mediante l'esame dei relativi candidati, la dimostrazione del requisito della capacità professionale entro la data del 30 novembre 1988.

I comitati provinciali competenti dovranno rilasciare agli interessati che risultino regolarmente iscritti nell'elenco separato di cui al penultimo comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1974, n. 298, un documento da cui risulti l'avvenuta iscrizione provvisoria all'albo degli autotrasportatori ovvero la delibera di sospensione di cui al precedente punto *a)*».

— Per il D.M. 22 novembre 1988 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 7 del D.M. 11 febbraio 1989 (Ulteriori disposizioni in materia di esami di capacità professionale per autotrasportatori) è il seguente:

«Art. 7 *(Disposizioni transitorie per l'ammissione all'esame dei candidati designati da imprese iscritte con riserva di accertamento del requisito di capacità professionale entro il 30 novembre 1988).* — 1) Coloro i quali, titolari o designati da impresa di autotrasporto, non abbiano superato l'esame nella sessione del 30 novembre 1988, e successive sedute di aggiornamento, sono ammessi nuovamente a sostenere la relativa prova di esame, non prima di tre mesi, nella sessione speciale, la cui data verrà fissata da ciascuna commissione d'esame competente al termine della sessione del 30 novembre 1988, e successivi aggiornamenti, mediante l'affissione dell'elenco degli ammessi a ripetere la prova d'esame e mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare, all'indirizzo indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data fissata dalla commissione. Sostenuta la seconda prova con esito negativo, i candidati potranno ripresentare un'ulteriore, ed ultima, domanda di ammissione non prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.

2) Le imprese che non abbiano prodotto domande di ammissione alla sessione d'esame del 30 novembre 1988, per l'accertamento del requisito di capacità professionale da parte del titolare o di un designato ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, entro il termine del 30 novembre 1988, possono essere ammessi ad una seduta speciale fissata da ciascuna commissione d'esame competente, da considerarsi quale aggiornamento della ripetuta sessione del 30 novembre 1988, purché ne facciano domanda entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* specificando per iscritto il motivo della mancata produzione, entro il predetto termine del 30 novembre 1988, della domanda di ammissione all'esame stesso. Per le eventuali successive prove d'esame si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 1).

3) Alla stessa seduta speciale d'esame di cui al precedente punto 2) potranno partecipare anche coloro che, pur avendone fatto domanda entro il 30 novembre 1988, non si siano presentati il giorno fissato dalla commissione d'esame. Gli interessati dovranno riprodurre la domanda, fatti salvi i documenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 28 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1988) e contestualmente giustificare per iscritto il motivo della mancata partecipazione alla seduta d'esame alla quale erano stati assegnati».

— Il testo del primo comma dell'art.1 del D.M. n. 82/1988 (Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada) era il seguente:

«Possono conseguire autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in conto terzi su strada le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che:

abbiano conseguito la speciale abilitazione al trasporto internazionale;

abbiano disponibilità di uno o più autotreni, autoarticolati o autoveicoli con capacità di carico superiore a 35 q.li e peso complessivo superiore a 60 q.li, provvisti di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi».

— Il D.M. 4 luglio 1985, concernente l'istituzione dell'abilitazione speciale per le imprese di autotrasporto internazionale di merci, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 23 agosto 1985.

— L'art. 1 del D.M. 16 maggio 1983 (Disciplina del rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada), come modificato dal decreto qui pubblicato, è così formulato:

— Art. 1 (*Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali e tipi di autorizzazione*). — Le attività di trasporto, per le quali occorre l'abilitazione di cui all'art. 16 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni sono le attività di trasporto di merci pericolose e trasporti eccezionali.

Nel presente decreto, per disponibilità s'intende quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto per conto proprio per le relazioni di traffico che lo richiedono ai sensi delle disposizioni internazionali.

Le autorizzazioni internazionali sono rilasciate dalla Direzione generale M.C.T.C. e possono essere multilaterali e bilaterali».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 298/1974 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) è il seguente:

«Art. 16 (*Abilitazioni per trasporti speciali*). — Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'albo, le attività di trasporto per le quali occorre la abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza delle singole attività esercitate.

L'abilitazione è provvisoria o definitiva.

L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali e fornendo la prova — nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — di avere i requisiti prescritti.

I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nella idoneità professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attività da svolgere.

L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova di un anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non può continuare ad esercitare l'attività per la quale è prescritta l'abilitazione.

I comitati provinciali dell'albo comunicano ai competenti organi della pubblica amministrazione l'elenco delle imprese cui è stata concessa l'abilitazione, affinché sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli.

Il rilascio dell'abilitazione di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 30.000 [l'importo della tassa è stato via via aumentato da provvedimenti successivi, *n.d.r.*].

Coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'albo provinciale».

91G0243

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Albenga.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili concernenti l'aeroporto di Albenga e del teleposto di Montesettepani, allegati ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 28 novembre 1985 e 25 febbraio 1986;

Visti gli elenchi dei beni mobili di cui ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Savona procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1991
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 45

91A2969

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito della stazione NDB di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili relativi alla stazione NDB di Ferrara, allegato al verbale di consegna provvisoria redatto in data 17 dicembre 1985;

Visto l'elenco dei beni mobili parimenti allegato al predetto verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Ferrara procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1991
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 37

91A2970

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito del VOR/DME/NDB di Carmignano sul Brenta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili relativi al VOR/DME/NDB di Carmignano sul Brenta, allegati ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 25 febbraio 1985, 13 marzo 1985 e 19 dicembre 1985;

Visti gli elenchi dei beni mobili parimenti allegati ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Padova procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1991
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 36

91A2971

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito della stazione NDB di Rosolina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili relativi alla stazione NDB di Rosolina (Rovigo), allegato ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 3 dicembre 1984 e 20 dicembre 1985;

Visti gli elenchi dei beni mobili parimenti allegati ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Rovigo procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1991
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 35

91A2972

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito del VOR/DME/NDB di Saronno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili relativi al VOR/DME/NDB di Saronno sito in comune di Rovello Porro (Como), allegato al verbale di consegna provvisoria redatto in data 14 dicembre 1985;

Visto l'elenco dei beni mobili parimenti allegato al predetto verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Como procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1991
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 38

91A2973

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito del VOR/DME/NDB di Latina e del teleposto Circeo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili relativi al VOR/DME di Latina ed al teleposto Circeo, allegati ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 13 novembre 1984, 17 dicembre 1985 e 19 febbraio 1986;

Visti gli elenchi dei beni mobili parimenti allegati ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Latina procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1991
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 39

91A2974

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili concernenti l'aeroporto di Reggio Calabria, allegati ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 28 dicembre 1985 e 6 dicembre 1988 e 10 ottobre 1984;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Reggio Calabria procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1991
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 44

91A2975

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Pantelleria e delle postazioni di Monte Erice e di Monte Bonifato-Alcamo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili concernenti l'aeroporto di Pantelleria e le postazioni di Monte Erice e di Monte Bonifato-Alcamo, allegati ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 29 aprile 1985, 21 febbraio 1986 e 25 febbraio 1986;

Visti gli elenchi dei beni mobili di cui ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Trapani procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1991
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 43

91A2976

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito del C.R.C.T.A. di Brindisi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili relativi al C.R.C.T.A. di Brindisi di cui al verbale di consegna provvisoria redatto in data 16 dicembre 1985;

Visto l'elenco dei beni mobili parimenti allegato al predetto verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Brindisi procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1991
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 41

91A2977

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito del VOR/DME/NDB di Capo Carbonara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UCI 8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili relativi al VOR/DME/NDB di Capo Carbonara allegato ai verbali di consegna provvisoria redatto in data 20 dicembre 1984 e 13 dicembre 1985;

Visto l'elenco dei beni mobili parimenti allegato ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Cagliari procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1991
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 42

91A2978

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili siti sull'aeroporto di Ronchi dei Legionari, allegato al verbale di consegna provvisoria in data 27 aprile 1984;

Visto l'elenco dei beni mobili parimenti allegato al predetto verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Gorizia procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1991
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 46

91A2979

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito del VOR/DME/NDB di Monte Razzano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili concernenti il VOR/DME/NDB di Monte Razzano, allegato al verbale di consegna provvisoria redatto in data 8 novembre 1984 e 30 dicembre 1985;

Visto l'elenco dei beni mobili parimenti allegato al predetto verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Roma procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1991
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 40

91A2980

DECRETO 19 giugno 1991.

Istituzione di duemila nuovi punti di raccolta del gioco del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528;

Vista la legge 16 marzo 1987, n. 123;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1987;

Considerato che il procedimento per assentire le concessioni previste dal decreto ministeriale 6 maggio 1987 è in corso di ultimazione e che, pertanto, tra breve verrà raggiunto il numero complessivo di 4.500 concessioni ivi previste;

Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto l'art. 18, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, che eleva, prima dell'attuazione dell'automazione del gioco del lotto, a 6.500 i relativi punti di raccolta;

Considerato che occorre istituire, presso le rivendite generi di monopolio, 2.000 punti di raccolta del gioco del lotto, secondo i criteri di dislocazione territoriale in base ad indici di produttività distinti per provincia, nonché sulla base di obiettivi criteri di funzionalità, stabilendo, ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 123 del 1987, la disciplina e le modalità all'uopo necessarie;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le procedure tuttora in corso, attivate ai sensi del precedente decreto ministeriale 6 maggio 1987, relative all'istituzione di 4.500 ricevitorie del gioco del lotto manuale, gli ulteriori 2.000 punti di raccolta, da istituirsi prima dell'attuazione del gioco automatizzato e ricompresi nella determinazione numerica fissata dall'art. 18, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, sono distribuiti sul territorio nazionale secondo gli indici di produttività provinciali determinati sulla base del rapporto fra l'incasso complessivo lordo provinciale delle giocate riferite all'anno 1989 e l'incasso complessivo lordo nazionale riferito allo stesso anno, tenuto conto altresì delle seguenti incidenze:

rapporto fra il numero dei preesistenti punti di raccolta provinciali e quelli nazionali;

rapporto fra giocata procapite provinciale e giocata procapite nazionale.

Con successivo provvedimento verrà determinata l'ubicazione di detti punti di raccolta in zone del territorio dei singoli comuni, sulla base delle domande presentate e tenuto conto del rapporto tra la popolazione provinciale e la popolazione comunale residente e tenuto, altresì, conto del reddito medio nazionale.

Art. 2.

Le domande dirette ad ottenere la concessione della raccolta del gioco dovranno essere presentate, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio.

La concessione sarà rilasciata dal suddetto Ispettorato compartimentale dei monopoli, per ogni singola zona, al soggetto che risulti titolare di una rivendita di generi di monopolio da tempo anteriore rispetto ad altri aspiranti, tenendo conto, a tal fine, anche del periodo di coadiuzione.

La concessione ha la durata di un anno dalla data di rilascio e, al momento dell'attuazione dell'automazione del servizio, sarà prorogata di diritto per il periodo di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990, salvo che non intervengano cause di incompatibilità e di esclusione di cui agli articoli 6, 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e che il concessionario, titolare di rivendita di generi di monopolio, non perda la relativa licenza di esercizio.

La disciplina della concessione, per quanto attiene ai casi di revoca, agli obblighi e alle responsabilità del concessionario, al compenso dei ricevitori, all'insegna e all'orario di esercizio del gioco, nonché all'ordinamento del gioco, è quella risultante dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del già citato decreto ministeriale 6 maggio 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1991

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1991
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 284

91A3020

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 20 giugno 1991.

Norme di attuazione della legge 20 ottobre 1990, n. 304, concernente provvedimenti per la promozione delle esportazioni.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, recante «Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, e, in particolare, l'art. 2 che rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la determinazione dei settori, dei beneficiari, nonché dei criteri, delle modalità e dei limiti di concessione dei contributi per la realizzazione di progetti-pilota per la commercializzazione integrata, dal produttore italiano al distributore estero, di determinati prodotti;

Decreta:

Art. 1.

Settori e progetti beneficiari

1. Sono ammesse ai contributi, di cui all'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le imprese, singole o associate, in grado di operare adeguatamente con l'estero, che presentino progetti-pilota — da realizzare entro un massimo di due anni dalla data del decreto di concessione del contributo — finalizzati al miglioramento e/o al consolidamento della commercializzazione all'estero dei prodotti agroalimentari, con particolare riguardo per i prodotti tipici.

I progetti devono prevedere azioni volte ad elevare la qualità dei servizi pre e post vendita, al fine di rendere il prodotto rispondente alle esigenze dei mercati di destinazione.

I progetti devono avere lo scopo di favorire una migliore presenza all'estero dei prodotti agroalimentari attraverso l'instaurazione di rapporti qualificati e stabili con la distribuzione locale.

2. I progetti devono essere realizzati in Paesi non facenti parte della Comunità economica europea.

Art. 2.

Priorità

Sono accolti con priorità i progetti:

a) presentati da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese e di cooperative operanti nel settore agroalimentare;

b) mirati al miglioramento della commcercializzazione all'estero di prodotti tipici nazionali di elevata qualità, in grado di essere adeguatamente distribuiti sui mercati esteri;

c) completi anche di interventi volti a creare infrastrutture e ad introdurre innovazioni che migliorino l'aggregazione dell'offerta, la selezione, la presentazione e la distribuzione dei prodotti, anche con riguardo alla ristorazione italiana all'estero;

d) rivolti verso il Giappone, i Paesi dell'Europa extracomunitaria e del Nord America, che mirino al rafforzamento della presenza italiana nella distribuzione locale (contratti pluriennali di fornitura, contratti di esclusiva, acquisizione di marchi, di partecipazione in catene distributive, depositi, ecc.).

Art. 3.

Domande e procedure

1. Le domande di contributo, corredate di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo di spesa, devono essere presentate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero del commercio con l'estero - D.G. sviluppo scambi - Viale America, 341 - 00144 Roma. Copia della domanda deve essere inviata all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) - Via Liszt, 21 - 00144 Roma e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - D.G. tutela economica dei prodotti agricoli - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

2. Il Ministero del commercio con l'estero valuta se il progetto sia rispondente ai criteri e alle modalità fissati dalla legge 20 ottobre 1990, n. 304, e dal presente decreto, nonché se sia coerente con le linee direttrici dell'attività promozionale.

L'Istituto nazionale per il commercio estero esamina la fattibilità del progetto, in relazione alla potenziale capacità di raggiungere gli obiettivi stabiliti, tenuto conto del mercato estero e dei prodotti interessati.

3. L'ICE, entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, invia le proprie valutazioni sulle stesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero del commercio con l'estero che, entro i trenta giorni successivi, indice, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi con i predetti organismi.

Qualora il progetto riguardi imprese del Mezzogiorno, alla conferenza è chiamato a partecipare un rappresentante del Dipartimento del Mezzogiorno, al fine di coordinare il progetto con altre eventuali analoghe iniziative.

La conferenza esprime il parere in merito alla concessione ed all'importo del contributo.

Il Ministero del commercio con l'estero ne dà immediata comunicazione al beneficiario.

4. Il contributo è concesso con decreto del Ministero del commercio con l'estero nei limiti del 40% del costo complessivo dell'investimento, fino ad un massimo di Lit. 500 milioni.

Con il citato decreto, il Ministero del commercio con l'estero trasferisce l'intero importo del contributo all'ICE, che, previa acquisizione della prescritta certificazione antimafia, provvede ad erogare le somme nella misura del 40% a titolo di anticipo e di un successivo 50% a metà del periodo previsto per la realizzazione del progetto e sempreché questo venga svolto secondo il programma stabilito.

La quota residua è concessa a programma ultimato, dietro presentazione all'ICE del rendiconto delle spese.

Il beneficiario, a garanzia della realizzazione del progetto, deve presentare, in favore dell'ICE, una fidejussione bancaria — per l'importo che viene man mano erogato — valida sei mesi oltre il tempo stabilito per la realizzazione del progetto.

5. L'ICE presta l'assistenza e la consulenza necessarie per la realizzazione del progetto, in funzione degli obiettivi indicati nel programma.

Art. 4.

Controlli e relazione finale

1. *a)* L'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere al Ministero del commercio con l'estero una relazione finale e a comunicare, anche in corso di realizzazione, le eventuali difficoltà incontrate.

b) L'Istituto nazionale per il commercio estero invia al Ministero del commercio con l'estero una relazione sullo svolgimento del progetto contenente le proprie valutazioni in merito ai risultati conseguiti.

Il Ministero del commercio con l'estero — qualora sulla base della valutazione fornita dall'Istituto per il commercio estero e della relazione finale dell'azienda

beneficiaria — ritenga che il programma risulti pienamente realizzato, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della predetta documentazione autorizza l'ICE a svincolare la fidejussione bancaria prestata a garanzia della realizzazione del progetto.

c) Il Ministero del commercio con l'estero può verificare, anche in corso di programma, se gli obiettivi prefissati siano realizzati.

2. In caso di mancato totale o parziale svolgimento del programma il Ministero del commercio con l'estero sottoporrà una scheda di valutazione alla sopracitata conferenza di servizi, che dovrà deliberare in merito all'imputabilità del fatto all'impresa ed allo svincolo totale o parziale della fidejussione bancaria, entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione finale.

Art. 5.

Uffici competenti e termini della procedura

1. Del procedimento amministrativo relativo ai «progetti-pilota» è competente la Div. II della Direzione generale sviluppo scambi del Ministero del commercio con l'estero, il cui dirigente è responsabile del procedimento stesso.

2. Nel caso di domande inviate mediante raccomandata postale, per il termine di sessanta giorni di cui all'art. 3 del presente decreto farà fede la data di presentazione all'ufficio postale.

3. La concessione del contributo sarà disposta con decreto ministeriale. Del mancato accoglimento della richiesta sarà data comunicazione per iscritto.

4. Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 6.

Imputabilità della spesa

Gli importi dei contributi concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono imputati allo stazionamento di L. 4.500.000.000 appositamente iscritto al cap. 1603 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per il 1991.

Art. 7.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1991

Il Ministro del commercio con l'estero
LATTANZIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

91A3021

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Gan Vie, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 26 e 27 marzo 1991 e 3 maggio 1991 presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Gan Vie, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 122339 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Gan Vie, con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3000

DECRETO 27 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 26 marzo 1991 presentata dalla Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122388 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3001

DECRETO 27 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Savoia vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 25 marzo 1991 presentata dalla Savoia vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122347 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Savoia vita S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3002

DECRETO 27 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Assicurazioni Generali S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 25 marzo 1991 presentata dalla Assicurazioni Generali S.p.a., con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122346 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Assicurazioni Generali S.p.a., con sede in Trieste:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3003

DECRETO 27 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 29 marzo 1991 presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122360 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3004

DECRETO 27 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Phenix Soleil vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 26 e 27 marzo 1991 e 3 maggio 1991 presentate dalla Phenix Soleil vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 122340 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicura-

zioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Phenix Soleil vita S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3005

DECRETO 27 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Toro assicurazioni S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 27 marzo 1991 presentata dalla Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122344 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2998

DECRETO 27 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate da La Piemontese vita S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 marzo 1991 presentata da La Piemontese vita S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122343 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da La Piemontese vita S.p.a., con sede in Torino:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2999

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI libro V del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Viste le comunicazioni del Commissario governativo del consorzio agrario provinciale di Torino del 13 giugno 1991;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione, le consistenze patrimoniali di detto consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il consorzio agrario provinciale di Torino si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario provinciale di Torino, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torino, via Tommaso Grossi n. 15, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Enrico Boffa è nominato commissario liquidatore del consorzio stesso.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al Registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 5 luglio 1991

Il Minsitro: GORIA

91A3073

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 127

Corso dei cambi del 2 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1357,500	1357,500	1359,800	1357,500	1357,500	1357,500	1358,470	1357,500	1357,500	1357,500
E.C.U.	1527,350	1527,350	1527,750	1527,350	1527,350	1527,350	1527,750	1527,350	1527,350	1527,350
Marco tedesco	742,970	742,970	743 —	742,970	742,970	742,970	742,900	742,970	742,970	742,970
Franco francese	219,380	219,380	219,600	219,380	219,380	219,380	219,410	219,380	219,380	219,380
Lira sterlina	2186,250	2186,250	2186 —	2186,250	2186,250	2186,250	2185,500	2186,250	2186,250	2186,250
Fiorino olandese	659,780	659,780	660 —	659,780	659,780	659,780	659,790	659,780	659,780	659,780
Franco belga	36,117	36,117	36,130	36,117	36,117	36,117	36,123	36,117	36,117	36,110
Peseta spagnola	11,877	11,877	11,900	11,877	11,877	11,877	11,875	11,877	11,877	11,870
Corona danese	192,540	192,540	192,500	192,540	192,540	192,540	192,500	192,540	192,540	192,540
Lira irlandese	1988,200	1988,200	1987 —	1988,200	1988,200	1988,200	1988 —	1988,200	1988,200	—
Dracma greca	6,799	6,799	6,780	6,799	6,799	6,799	6,799	6,799	6,799	—
Escudo portoghese	8,484	8,484	8,500	8,484	8,484	8,484	8,486	8,484	8,484	8,490
Dollaro canadese	1187,600	1187,600	1188 —	1187,600	1187,600	1187,600	1187,600	1187,600	1187,600	1187,600
Yen giapponese	9,809	9,809	9,800	9,809	9,809	9,809	9,804	9,809	9,809	9,800
Franco svizzero	865,780	865,780	865 —	865,780	865,780	865,780	865,790	865,780	865,780	865,780
Scellino austriaco	105,598	105,598	105,600	105,598	105,598	105,598	105,591	105,598	105,598	105,590
Corona norvegese	190,680	190,680	190,800	190,680	190,680	190,680	190,680	190,680	190,680	190,680
Corona svedese	205,940	205,940	206,500	205,940	205,940	205,940	205,870	205,940	205,940	205,940
Marco finlandese	313,200	313,200	313,500	313,200	313,200	313,200	313,250	313,200	313,200	—
Dollaro australiano	1039,100	1039,100	1038 —	1039,100	1039,100	1039,100	1039,150	1039,100	1039,100	1031,900

Media dei titoli del 2 luglio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,550
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,475
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,225
» » » 21- 4-1987/94	86,300
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,425
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,300
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,300
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,325
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,250
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,125
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,525
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,175
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,750
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,800
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,750
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,550
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,675
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,175
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,125
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,450
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,175
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,225
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,025
» » » » 1- 9-1984/91	100,225
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,450
» » » » 1-12-1984/91	100,525
» » » » 1- 1-1985/92	100,325
» » » » 1- 2-1985/92	100,400
» » » » 18- 4-1986/92	100,950
» » » » 19- 5-1986/92	100,950
» » » » 20- 7-1987/92	100,325
» » » » 19- 8-1987/92	100,375
» » » » 1-11-1987/92	100,450
» » » » 1-12-1987/92	100,425
» » » » 1- 1-1988/93	100,200

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,150
» » » »	1- 3-1988/93	100,150
» » » »	1- 4-1988/93	100,250
» » » »	1- 5-1988/93	100,550
» » » »	1- 6-1988/93	100,900
» » » »	18- 6-1986/93	100,425
» » » »	1- 7-1988/93	101,750
» » » »	17- 7-1986/93	100 —
» » » »	1- 8-1988/93	100,625
» » » »	19- 8-1986/93	99,575
» » » »	1- 9-1988/93	100,375
» » » »	18- 9-1986/93	99,375
» » » »	1-10-1988/93	100,400
» » » »	20-10-1986/93	99,300
» » » »	1-11-1988/93	100,500
» » » »	18-11-1987/93	99,775
» » » »	19-12-1986/93	99,975
» » » »	1- 1-1989/94	100,300
» » » »	1- 2-1989/94	100,725
» » » »	1- 3-1989/94	100,125
» » » »	15- 3-1989/94	100,155
» » » »	1- 4-1989/94	100,225
» » » »	1- 9-1988/94	99,875
» » » »	1-10-1987/94	99,150
» » » »	1-11-1989/94	99,925
» » » »	1- 1-1990/95	99,975
» » » »	1- 2-1985/95	100,425
» » » »	1- 3-1985/95	99,425
» » » »	1- 3-1990/95	99,225
» » » »	1- 4-1985/95	99,600
» » » »	1- 5-1985/95	99,675
» » » »	1- 5-1990/95	99,450
» » » »	1- 6-1985/95	99,725
» » » »	1- 7-1985/95	99,875
» » » »	1- 7-1990/95	99,250
» » » »	1- 8-1985/95	98,950
» » » »	1- 9-1985/95	98,825
» » » »	1- 9-1990/95	99,225
» » » »	1-10-1985/95	99,125
» » » »	1-10-1990/95	99,200
» » » »	1-11-1985/95	99,200
» » » »	1-11-1990/95	99,350
» » » »	1-12-1985/95	99,175
» » » »	1-12-1990/95	99,625
» » » »	1- 1-1986/96	99,400
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,050
» » » »	1- 2-1986/96	99,500
» » » »	1- 3-1986/96	99,750
» » » »	1- 4-1986/96	99,850
» » » »	1- 5-1986/96	99,900
» » » »	1- 6-1986/96	99,875
» » » »	1- 7-1986/96	99,650
» » » »	1- 8-1986/96	98,825
» » » »	1- 9-1986/96	98,875
» » » »	1-10-1986/96	97,875
» » » »	1-11-1986/96	98 —
» » » »	1-12-1986/96	98,550
» » » »	1- 1-1987/97	98,250
» » » »	1- 2-1987/97	98,425
» » » »	18- 2-1987/97	98,225
» » » »	1- 3-1987/97	98,400
» » » »	1- 4-1987/97	98,300
» » » »	1- 5-1987/97	98,725
» » » »	1- 6-1987/97	99,500
» » » »	1- 7-1987/97	98,650
» » » »	1- 8-1987/97	98,325
» » » »	1- 9-1987/97	98,300

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,700
» » »	11,50%	21-12-1991	99,800
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,275
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,925
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,350
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,825
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,975
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,700
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,125
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,050
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,050
» » »	12,50%	18- 4-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,925
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,125
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,150
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,175
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,825
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,950
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,325
» » »	11,50%	1- 8-1992	100,150
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,225
» » »	12,50%	1-10-1992	100,325
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,300
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,800
» » »	12,50%	1-10-1993	100,125
» » »	12,50%	1-11-1993	99,900
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
» » »	12,50%	17-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-12-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,675
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,325
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,250
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,175
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,250
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,100
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,500
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,275
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,950
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,825

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,700
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,125
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,900
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,025
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,450
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,700
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,350
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	101,325
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,350
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,900
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,450
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,675
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,150
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	100 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,325
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,800
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,825
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,575
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,500
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,750
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,425
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,950
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,850
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M02071

N. 128

Corso dei cambi del 3 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1363,500	1363,500	1363,500	1363,500	1363,500	1363,500	1363,510	1363,500	1363,500	1363,500
E.C.U.	1528,350	1528,350	1528 —	1528,350	1528,350	1528,350	1528,300	1528,350	1528,350	1528,350
Marco tedesco	743,900	743,900	744 —	743,900	743,900	743,900	743,750	743,900	743,900	743,900
Franco francese	219,510	219,510	219,800	219,510	219,510	219,510	219,480	219,510	219,510	219,510
Lira sterlina	2185,450	2185,450	2188,250	2185,450	2185,450	2185,450	2185,500	2185,450	2185,450	2185,450
Fiorino olandese	660,440	660,440	660,500	660,440	660,440	660,440	660,530	660,440	660,440	660,440
Franco belga	36,154	36,154	36,150	36,154	36,154	36,154	36,164	36,154	36,154	36,150
Peseta spagnola	11,869	11,869	11,900	11,869	11,869	11,869	11,874	11,869	11,869	11,860
Corona danese	192,630	192,630	192,500	192,630	192,630	192,630	192,600	192,630	192,630	192,630
Lira irlandese	1990,800	1990,800	1990 —	1990,800	1990,800	1990,800	1991 —	1990,800	1990,800	—
Dracma greca	6,819	6,819	6,800	6,819	6,819	6,819	6,818	6,819	6,819	—
Escudo portoghese	8,531	8,531	8,530	8,531	8,531	8,531	8,536	8,531	8,531	8,530
Dollaro canadese	1193,900	1193,900	1193 —	1193,900	1193,900	1193,900	1193,750	1193,900	1193,900	1193,900
Yen giapponese	9,795	9,795	9,770	9,795	9,795	9,795	9,796	9,795	9,795	9,790
Franco svizzero	861,800	861,800	862 —	861,800	861,800	861,800	861,800	861,800	861,800	861,800
Scellino austriaco	105,694	105,694	105,800	105,694	105,694	105,694	105,695	105,694	105,694	105,690
Corona norvegese	190,800	190,800	190,800	190,800	190,800	190,800	190,760	190,800	190,800	190,800
Corona svedese	205,890	205,890	205,750	205,890	205,890	205,890	205,870	205,890	205,890	205,890
Marco finlandese	313,570	313,570	313,500	313,570	313,570	313,570	313,550	313,570	313,570	—
Dollaro australiano	1039,600	1039,600	1041 —	1039,600	1039,600	1039,600	1039,500	1039,600	1039,600	1039,600

Media dei titoli del 3 luglio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,550
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,475
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,200
» » » 21- 4-1987/94	86,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,500
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,255
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,075
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,125
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,850
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,725
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,725
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,750
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,555
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,575
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,125
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,125
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,325
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,125
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,225
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,025
» » » » 1- 9-1984/91	100,200
» » » » 1-10-1984/91	100,325
» » » » 1-11-1984/91	100,450
» » » » 1-12-1984/91	100,475
» » » » 1- 1-1985/92	100,300
» » » » 1- 2-1985/92	100,350
» » » » 18- 4-1986/92	100,970
» » » » 19- 5-1986/92	100,970
» » » » 20- 7-1987/92	100,325
» » » » 19- 8-1987/92	100,425
» » » » 1-11-1987/92	100,475
» » » » 1-12-1987/92	100,375
» » » » 1- 1-1988/93	100,125

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,125
» » » »	1- 3-1988/93	100,100
» » » »	1- 4-1988/93	100,225
» » » »	1- 5-1988/93	100,575
» » » »	1- 6-1988/93	100,900
» » » »	18- 6-1986/93	100,450
» » » »	1- 7-1988/93	101,050
» » » »	17- 7-1986/93	99,925
» » » »	1- 8-1988/93	100,375
» » » »	19- 8-1986/93	99,475
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	99,350
» » » »	1-10-1988/93	100,450
» » » »	20-10-1986/93	99,325
» » » »	1-11-1988/93	100,600
» » » »	18-11-1987/93	99,825
» » » »	19-12-1986/93	99,970
» » » »	1- 1-1989/94	100,300
» » » »	1- 2-1989/94	100,075
» » » »	1- 3-1989/94	100,100
» » » »	15- 3-1989/94	100,225
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1988/94	99,875
» » » »	1-10-1987/94	99,150
» » » »	1-11-1989/94	99,950
» » » »	1- 1-1990/95	99,450
» » » »	1- 2-1985/95	100,425
» » » »	1- 3-1985/95	99,400
» » » »	1- 3-1990/95	99,200
» » » »	1- 4-1985/95	99,550
» » » »	1- 5-1985/95	99,675
» » » »	1- 5-1990/95	99,450
» » » »	1- 6-1985/95	99,575
» » » »	1- 7-1985/95	99,875
» » » »	1- 7-1990/95	99,300
» » » »	1- 8-1985/95	98,900
» » » »	1- 9-1985/95	98,850
» » » »	1- 9-1990/95	99,200
» » » »	1-10-1985/95	98,950
» » » »	1-10-1990/95	99,200
» » » »	1-11-1985/95	99,225
» » » »	1-11-1990/95	99,400
» » » »	1-12-1985/95	99,250
» » » »	1-12-1990/95	99,550
» » » »	1- 1-1986/96	99,350
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,250
» » » »	1- 2-1986/96	99,950
» » » »	1- 3-1986/96	99,725
» » » »	1- 4-1986/96	99,800
» » » »	1- 5-1986/96	99,825
» » » »	1- 6-1986/96	99,850
» » » »	1- 7-1986/96	99,625
» » » »	1- 8-1986/96	98,825
» » » »	1- 9-1986/96	98,900
» » » »	1-10-1986/96	97,850
» » » »	1-11-1986/96	97,850
» » » »	1-12-1986/96	98,350
» » » »	1- 1-1987/97	98,150
» » » »	1- 2-1987/97	98,100
» » » »	18- 2-1987/97	98,125
» » » »	1- 3-1987/97	98,325
» » » »	1- 4-1987/97	98,350
» » » »	1- 5-1987/97	98,600
» » » »	1- 6-1987/97	99,425
» » » »	1- 7-1987/97	98,700
» » » »	1- 8-1987/97	98,255
» » » »	1- 9-1987/97	98,250

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,750
» » »	11,50%	21-12-1991	99,725
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,250
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,975
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,375
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,750
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,975
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,675
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,100
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,025
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100 —
» » »	12,50%	18- 4-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,850
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,025
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,050
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,100
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,925
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,900
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,950
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,325
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,150
» » »	12,50%	1-10-1992	100,200
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,800
» » »	12,50%	1-10-1993	99,825
» » »	12,50%	1-11-1993	99,800
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,850
» » »	12,50%	17-11-1993	99,925
» » »	12,50%	1-12-1993	99,875
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,500
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,500
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,250
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,175
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,175
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,350
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,150
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,950
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,200
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,225
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,900

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,550
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,500
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,600
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,025
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,700
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,900
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,750
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	101,350
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,250
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,525
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,450
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,700
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,675
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,450
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,850
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,750
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,500
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,150
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,920
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,550
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,350
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,450
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,900
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,920

91M03071

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Annullamento del provvedimento di vacanza dell'insegnamento di matematiche complementari I presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» di Roma, posto di ruolo di seconda fascia.

È annullato l'avviso di vacanza dell'insegnamento di matematiche complementari I presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» di Roma, posto di ruolo di seconda fascia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1991, pag. 59.

91A3049

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 i poteri conferiti al rag. Peruzzi Marcello, commissario governativo della società cooperativa edificatrice «Galeno», con sede in Firenze, sono stati prorogati fino al 18 settembre 1991.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 è stata disposta la revoca del rag. Lupoli Giulio dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Card - Cooperativa di produzione e lavoro edili e stradali a r.l.», con sede in Marano (Napoli), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 15 settembre 1988.

Il dott. Rubano Antonio è nominato liquidatore della società cooperativa predetta, in sostituzione del rag. Lupoli Giulio, revocato.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 la dott.ssa Ilaria Zaltron, via Ivrea, 1, Padova è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Casa», con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'8 aprile 1977, in sostituzione del dott. Pietro Bosco, revocato.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il dott. Vincenzo Petrone, via G. Amendola, 92, Salerno, frazione Penta di Fisciano, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Elea - Impresa agricola cooperativa a r.l.», con sede in Casalvelino (Salerno), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 dicembre 1953, in sostituzione del dott. Andrea Inno, revocato.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il dott. Antonio Porto, via Madonna di Pettino, L'Aquila, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Il Campo» con sede in Ovindoli (L'Aquila), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del 18 novembre 1982, in sostituzione del rag. Guido Tomassetti, revocato.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il dott. Carlo Spirito, piazzale Rizzo, 12, Potenza, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Democrazia Cristiana» con sede in Potenza, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 giugno 1970, in sostituzione del sig. Adolfo Florio, revocato.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il sig. Vincenzo Montuori, via Gambardella, 97, Torre Annunziata (Napoli), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Mare Nostro II» con sede in Ercolano (Napoli), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del 14 marzo 1983, in sostituzione del rag. Giulio Lupoli, revocato.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il dott. Adamo Adolfo, via G. Pica, 62, Napoli, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. cooperativa edilizia Parco del Fusaro a r.l.», con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 dicembre 1986, in sostituzione della dott.ssa Gabriella Accardo, revocata.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il rag. Orazio D'Alterio, via Enea, 58, Napoli, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Generale Nicola Bellomo», con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 18 novembre 1961, in sostituzione della dott.ssa Gabriella Accardo, revocata.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il rag. Rita Maria Majorana, via Roma, 198, Padova, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Padova Ovest - S.r.l.», con sede in Selvazzano Dentro (Padova), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del 4 febbraio 1988, in sostituzione del rag. Tullio Flavio, revocato.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 l'avv. Francesco Carlo Parisi, piazza Stocco, 5 Catanzaro, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «San Marco» soc. coop. agricola a r.l., con sede in San Pietro a Maida (Catanzaro), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 13 agosto 1970, in sostituzione del rag. Francesco De Pino, revocato.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il dott. Siliato Enzo, piazza Lodi, 12, Monza (Milano), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Poliarte a r.l.», con sede in Sesto San Giovanni (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 settembre 1990, in sostituzione del dott. Nori Renato, dimissionario.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il rag. Claudio Pallotta, via Felitto, S. Martino Valle Caudina (Avellino), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Sviluppo - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Cervinara (Avellino), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto dell'11 dicembre 1990, in sostituzione del rag. Carmine Martone, dimissionario.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il dott. Giorgio Laudadio, via Brancaccio, 3/5, Matera, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Sviluppo Irsinese - Coop. a r.l.», con sede in Irsinia (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del 12 aprile 1989, in sostituzione del dott. Vincenzo Santochirico, dimissionario.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il dott. Murgia Riccardo, viale S'Arruloni, 8, Quartu Sant'Elena (Cagliari), è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa edile regionale sarda - Societa cooperativa a r.l.», con sede a Sassari, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 ottobre 1980, in sostituzione del dott. Faedda Francesco, revocato.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il dott. Diotallevi Attilio, via G. Cesare, 16/A, Grosseto, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Centro documentazione Grosseto», con sede in Grosseto, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 dicembre 1984, in sostituzione del sig. Domenichelli Enrico, revocato.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 la dott.ssa Ariar Grazia, via Breglio, 34, Torino, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Unione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 gennaio 1990, in sostituzione del rag. Manachino Giacomo, revocato.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1991 il dott. Maio Graziano, via Fiasella, 6/12, Genova, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio S. Giorgio casa - Soc. coop.va a r.l.», con sede a Genova, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 settembre 1990, in sostituzione del rag. Carpi Carlo, dimissionario.

91A3010 - 91A3035

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione per lo studio e la lotta delle malattie del sangue, in Bologna, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 22 maggio 1991, la Fondazione per lo studio e la lotta delle malattie del sangue, con sede in Bologna, viale XII Giugno n. 15, è stata autorizzata ad accettare l'eredità consistente: in 1/2 di un immobile sito in Bologna, via C. Battisti, 33, del periziato complessivo valore di L. 94.500.000, in un immobile sito in Bologna, via Mazzini, 15/2 del periziato valore di L. 77.000.000, in un immobile sito in Bologna, via Cimabue, 1, del periziato valore di L. 90.000.000, disposta dal sig. Lorenzo Oggioni con testamento olografo pubblicato per atto dott. Enrico Condi, notaio in Bologna, numero di repertorio 22540/14987.

91A3011

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della «Lotteria nazionale di Monza»

(Estrazione del 30 giugno 1991)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Milano il 30 giugno 1991 e dell'abbinamento alla classifica finale della corsa automobilistica «32° Gran premio lotteria di Monza F.3»:

A) Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie L n. 34216 di lire 2 miliardi abbinato al pilota Badoer Luca;

2) Biglietto serie AB n. 26696 di lire 500 milioni abbinato al pilota Villeneuve Jacques;

3) Biglietto serie AC n. 94011 di lire 250 milioni abbinato al pilota Zampedri Alessandro;

4) Premi di lire 50 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

Biglietto	serie		n.		Biglietto	serie		n.	
Biglietto	serie	A	n.	74480	Biglietto	serie	U	n.	58839
»	»	B	»	26303	»	»	AA	»	35663
»	»	C	»	75045	»	»	AB	»	43627
»	»	C	»	78713	»	»	AC	»	21789
»	»	D	»	43079	»	»	AC	»	87955
»	»	F	»	07772	»	»	AE	»	52592
»	»	G	»	72575	»	»	AG	»	64292
»	»	L	»	40393	»	»	AI	»	03136
»	»	L	»	75262	»	»	AI	»	53352
»	»	M	»	78001	»	»	AL	»	49436
»	»	O	»	03915	»	»	AL	»	66899
»	»	P	»	47111	»	»	AL	»	69182
»	»	Q	»	02377	»	»	AM	»	02647
»	»	R	»	28473	»	»	AM	»	86296
»	»	U	»	27073					

B) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie L n. 34216 L. 3.000.000;

2) Biglietto serie AB n. 26696 L. 2.000.000;

3) Biglietto serie AC n. 94011 L. 1.000.000.

4) Ai rivenditori degli ulteriori ventinove prêmi di prima categoria L. 500.000 ciascuno.

91A3033

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Protocollo d'intesa Stato-regioni sul coordinamento e la pianificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali.

Presso la sede del Dipartimento della funzione pubblica in corso Vittorio Emanuele, 116, in Roma, viene stipulato il seguente protocollo d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica, in persona del Ministro pro-tempore on. avv. Remo Gaspari e la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in persona del Presidente pro-tempore on. dott. Adriano Biasutti. Oggetto d'intesa è l'attivazione di forme e modalità di collaborazione organica, d'integrazione di funzioni, di scambio di dati ed informazioni nel settore dell'attività di coordinamento e di pianificazione del processo d'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni che il Dipartimento della funzione pubblica svolge ai sensi dell'art. 27, punto 9, della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini di incrementare l'efficienza delle strutture amministrative pubbliche e migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini.

Rilevato che le parti sono titolari di competenze istituzionali concorrenti in materia di sistemi informativi e d'introduzione di tecnologie informatiche e telematiche nell'attività amministrativa pubblica, anche con riferimento all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni ed agli ordinamenti del personale;

Rilevato un comune interesse all'introduzione ed allo sviluppo dei sistemi informativi necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali pubbliche;

Ritenuta, in particolare, l'opportunità che la programmazione ed il coordinamento dell'attività dei sistemi informativi pubblici vengano sviluppati in collaborazione con gli enti regione e le province autonome — di seguito denominate nell'insieme «regioni» — che in forza dei propri statuti e di specifiche leggi operano sia con riferimento al sistema informativo degli enti medesimi che per il coordinamento e la promozione del sistema informativo regionale e dei processi d'informatizzazione degli enti locali (province, comuni, U.S.L., altri enti e consorzi pubblici);

Considerato che le regioni condividono, in particolare, tra gli obiettivi individuati per il Dipartimento della funzione pubblica dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989:

il coordinamento delle attività informative ed informatiche, finalizzato alla valorizzazione dell'autonomia delle singole amministrazioni nella realizzazione e gestione dei sistemi informativi,

l'orientamento sul reclutamento e sulla formazione del personale specialistico, anche nella fase del rinnovo dei contratti di lavoro dei pubblici dipendenti, con particolare attenzione alle nuove figure professionali richieste dalla evoluzione tecnologica;

l'avvio ed il coordinamento di progetti intersettoriali di automazione, interessanti una pluralità di amministrazioni pubbliche anche di comparti diversi, in determinate aree funzionali individuate come prioritarie;

Valutato il comune interesse delle Parti:

a concorrere alla definizione e attuazione di indirizzi su base nazionale per lo viluppo dei sistemi informativi nella pubblica amministrazione, assicurando la coerenza con questi degli indirizzi definiti su scala regionale;

a pervenire in via preliminare in sede tecnica e successivamente politica nella conferenza Stato-regioni ad intese per la realizzazione di progetti d'informatizzazione d'interesse generale ovvero specifico di singoli settori ed aree di attività dell'Amministrazione centrale, garantendo unicità di criteri tecnologici, metodologici e documentali e di impostazione dei rapporti tra le amministrazioni coinvolte;

ad assicurare, fatte salve le competenze delle Parti, il concorso in sede tecnica ed il confronto in sede politica con le rappresentanze delle associazioni degli enti locali (ANCI, UPI, UNCEM) sugli indirizzi e le iniziative d'interesse di detti enti da definirsi a livello nazionale e su scala regionale;

Le parti stipulano il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1. — I rapporti di reciproca collaborazione tra Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e regioni (e per esse la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome) per definire corrette modalità d'introduzione e di sviluppo dei sistemi informativi e d'impiego delle tecnologie informatiche e telematiche nelle amministrazioni pubbliche centrali e locali, sono regolati dal presente protocollo d'intesa.

Art. 2. — I principali strumenti normativi e regolamentari ai quali fare comune riferimento sono ritenuti l'art. 27, punto 9, della legge 29 marzo 1983, n. 93, sulle attribuzioni del Dipartimento della funzione pubblica; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 recante «coordinamento delle iniziative e pianificazione degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche» e le successive circolari del Ministro per la funzione pubblica 4 agosto 1989, n. 36928 e 2 marzo 1990, n. 46666, sui progetti di automazione dei comuni e loro consorzi; la circolare n. 51223 del 21 maggio 1990 in materia di normalizzazione nell'area delle tecnologie dell'informazione applicate ai sistemi informativi pubblici; la circolare n. 74652 del 6 maggio 1991, le disposizioni inerenti le attribuzioni costituzionali delle regioni nonché le leggi e gli ulteriori indirizzi e programmi regionali in materia di sistemi informativi regionali e di informatizzazionedelle regioni e degli enti locali.

Art. 3. — Nel quadro degli obiettivi e delle modalità d'intervento evidenziati con le normative di cui all'articolo precedente, le Parti si impegnano a collaborare per un più stretto raccordo ed interoperabilità tra i sistemi informativi di pubbliche amministrazioni centrali e dei loro uffici periferici e di pubbliche amministrazioni di enti locali.

Art. 4. — Strumenti dell'attività di collaborazione sono la consultazione sistematica per l'emanazione di atti normativi e di documenti di programmazione e coordinamento, nonché la partecipazione di funzionari designati dalla conferenza Stato-regioni a commissioni, comitati, gruppi di lavoro. Al riguardo tre rappresentanti delle regioni, designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni, entreranno a far parte della commissione per il coordinamento normativo e funzionale dell'informatica nella pubblica amministrazione, costituita presso il Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 536/1984. Rappresentanti del dipartimento della funzione pubblica saranno chiamati a partecipare a commissioni e comitati costituiti con funzioni analoghe a livello regionale.

Per l'esame delle questioni di comune interesse da sottoporre al confronto in sede di conferenza Stato-regioni, ovvero per la definizione di accordi tecnico-operativi in attuazione d'intese già definite in sede di conferenza Stato-regioni, il Dipartimento della funzione pubblica farà riferimento al CISIS (Centro Interregionale per i sistemi informativi e statistici) quale organo di supporto della conferenza dei presidenti delle regioni in materia di sistemi informativi e statistici.

Art. 5. — In relazione alle intese definite su base nazionale con il Dipartimento della funzione pubblica, gli specifici impegni rispettivi saranno individuati attraverso convenzioni da stipularsi con le singole regioni, tenuto conto dei poteri specifici di ciascuna, delle strutture di coordinamento, dello stato di avanzamento della realizzazione dei sistemi informativi e dell'automazione a scala regionale e degli enti locali.

Dette convenzioni attengono:

1) agli impegni attuativi dell'accordo-quadro di collaborazione; in particolare:

a) alla costituzione o adeguamento della stuttura unitaria di coordinamento dei sistemi informativi e dell'automazione su scala regionale;

b) alla rilevazione dello stato di realizzazione dei sistemi informativi, delle dotazioni informatiche e delle procedure automatizzate presso le amministrazioni operanti nell'ambito regionale, fornendo al Dipartimento della funzione pubblica i dati richiesti e l'accesso alle ulteriori banche dati regionali costituite in materia;

c) alle attività di promozione per la costituzione di momenti unitari di riferimento presso le diverse amministrazioni in materia di sistemi informativi e di automazione;

d) all'assolvimento di specifici compiti per conto del Dipartimento della funzione pubblica, sulla base della preventiva definizione degli accordi necessari;

2) agli impegni specifici collegati all'attuazione di progetti di comune interesse, ovvero all'esplicazione dell'azione regionale di coordinamento operata nell'ambito degli indirizzi definiti su base nazionale; detti impegni potranno altresì formare oggetto, anche in fase successiva alla stipula della convenzione, di protocolli integrativi sottoscritti dalle parti.

Art. 6. — Un particolare livello tecnico-funzionale di collaborazione sarà attivato per la realizzazione dei progetti intersettoriali di automazione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 ed alla successiva circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 36928 del 4 agosto 1989 e delle azioni collegate.

In proposito è previsto:

1) il preventivo confronto con le amministrazioni regionali sia per quanto attiene alla scelta delle aree funzionali nelle quali attivare progetti, sia per la individuazione delle amministrazioni regionali e locali dove effettuare la realizzazione degli stessi; in tale ipotesi saranno individuate le modalità affinché trovino comune investimento le risorse finanziarie statali, regionali e locali per ciascuna area individuata dai documenti di programmazione emanati dal Ministro per la funzione pubblica;

2) che i progetti presentati al Dipartimento della funzione pubblica per il finanziamento nelle materie di interesse dei sistemi informativi regionali siano corredati del parere di congruità agli indirizzi regionali, atteso che siano stati definiti indirizzi regionali specifici ad integrazione di quelli nazionali e che sia stata formalmente costituita la struttura regionale di coordinamento in materia di sistemi informativi e di automazione; le regioni sono a loro volta impegnate, nell'attuazione di interventi in materia nell'area regionale o diretti agli enti locali od altri enti, a dare atto della coerenza con gli indirizzi nazionali in materia ovvero, per le aree per le quali a livello nazionale non siano ancora definiti detti criteri, a dare atto della coerenza con gli indirizzi generali o assimilabili;

3) che la dichiarazione di coerenza con gli indirizzi nazionali o regionali in materia di sistemi informativi e di automazione da parte degli Enti interessati è condizione per l'accesso degli stessi ai finanziamenti pubblici, ivi compresi i mutui erogati dalla cassa depositi e prestiti a norma della circolare n. 46666 del 2 marzo 1990 del Ministro per la funzione pubblica.

Al fine di facilitare il raccordo tra iniziativa nazionale e regionale, i programmi annuali e pluriennali delle regioni in materia di sistemi informativi e di automazione saranno oggetto di specifico confronto con il Dipartimento della funzione pubblica e nell'ambito della citata commissione per il coordinamento normativo e funzionale dell'informatica nella pubblica amministrazione, anche al fine di prevedere ulteriori raccordi, iniziative e integrazioni che risulti opportuno adottare.

Art. 7. — Le regioni verranno altresì consultate dal Dipartimento in occasione della:

1) definizione degli obiettivi generali del processo di automazione della pubblica amministrazione e della individuazione dei criteri organizzativi, delle metodologie e delle strategie di ultilizzazione delle tecnologie informatiche e telematiche;

2) definizione ed aggiornamento delle linee di standardizzazione tecnologica, metodologica e documentale da introdurre e sviluppare nei sistemi informativi pubblici;

3) individuazione delle modalità di generalizzazione e di diffusione dei prototipi realizzati con i progetti intersettoriali;

4) predisposizione di programmi di reclutamento e aggiornamento di personale specialistico e di formazione degli utilizzatori delle tecnologie informatiche e dei sistemi informativi;

5) impostazione di altre qualificanti iniziative di coordinamento dei processi di automazione.

Le regioni opereranno in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica in relazione alle questioni più sopra indicate in vista dell'armonizzazione con le modalità d'intervento e con le specifiche di maggior dettaglio applicate su scala regionale.

Art. 8. — Le regioni, sia per i propri sistemi informativi sia nell'ambito delle attività di coordinamento del processo di automazione degli enti locali, avranno cura di:

1) organizzare una sistematica rilevazione delle apparecchiature, dei sistemi informativi, delle applicazioni automatizzate esistenti e del personale addetto;

2) svolgere attività di supporto alla diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche in termini di formazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli enti locali;

3) introdurre, sia pure con la necessaria progressività, nei sistemi informativi gli indirizzi e le indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di standardizzazione tecnologica, metodologica e documetale;

4) sviluppare, anche con l'apporto e sulla base di specifiche intese con il dipartimento della funzione pubblica, procedure standardizzate per la gestione presso gli enti locali delle materie delegate, anche ai fini informativi;

5) impostare programmi d'integrazione delle strutture informatiche e telematiche e delle procedure gestionali delle province, dei comuni, delle USL e di altri enti locali, tenuto conto delle indicazioni generali del Dipartimento della funzione pubblica;

6) sviluppare, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, progetti finalizzati alla realizzazione progressiva, presso ciascun ente locale, di un sistema informativo integrato;

7) assicurare, per la direzione dei progetti intersettoriali, l'apporto di specifiche competenze regionali.

Nella realizzazione delle attività ed iniziative di cui sopra le regioni assicurano comunque la disponibilità dei dati ed il rispetto dei criteri definiti su base nazionale.

In particolare:

1) ove siano già state attivate o si preveda l'attivazione di specifiche indagini regionali sulle iniziative degli enti locali di informatizzazione e di costituzione di sistemi informativi locali, sarà comunque garantita la disponibilità dei dati minimi in materia, come concordato su scala nazionale;

2) qualora sia realizzato lo sviluppo di procedure secondo specifiche regionali più articolate di quelli nazionali, sarà comunque garantita la messa a disposizione delle versioni di tali procedure adeguate rispetto alle specifiche nazionali; sarà viceversa facoltà dell'amministrazione regionale richiedere l'adeguamento dei prototipi definiti in altre aree, coerenti con le proprie specifiche o provvede a rendere disponibili agli enti locali dette integrazioni.

Art. 9. — Al fine di assicurare il necessario raccordo fra i diversi soggetti istituzionali, il Dipartimento della funzione pubblica e le regioni procedono ad una puntale e sistematica verifica della impostazione e delle modalità di raccordo fra le regioni ed i sistemi informativi attivati o in corso di progettazione presso le amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza regionale, (sanità, agricoltura, trasporti, ambiente e territorio, formazione professionale, mercato del lavoro, turismo, commercio, etc.).

Resta comunque stabilito che:

1) la definizione di programmi e progetti pubblici di intervento in materia di sistemi informativi e di informatizzazione è portata a conoscenza della conferenza Stato-regioni; a tal fine, copia di detti programmi e progetti sara trasmessa dal Dipartimento della funzione pubblica alla conferenza dei presidenti delle regioni e, per essa, al CISIS;

2) in rapporto alla costituzione di gruppi di lavoro, commissioni o comitati comprendenti rappresentanti di singole amministrazioni centrali e rappresentanti regionali in relazione a programmi o progetti di sistema informativo o di automazione di settore, le Parti sono impegnate a garantire la presenza in detti organismi di almeno un referente designato dal Dipartimento della funzione pubblica e di almeno un referente designato dalle regioni, attraverso il CISIS, tra i componenti delle strutture di coordinamento dei sistemi informativi regionali;

3) in rapporto alla definizione di orientamenti in ordine all'attuazione di indirizzi per la realizzazione dei sistemi informativi settoriali (in attuazione della legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo, del s.i. sanitario, agricolo, ecc.), detti atti saranno configurati quali momenti di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri e sottoposti al preventive parere in sede di conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome (è fatta salva la formalizzazione, con lettera da parte dei referenti abilitati delle due parti, degli accordi operativi attuativi delle intese e degli indirizzi definiti);

4) lo stato delle iniziative relative ai progetti di sistema informativo e di automazione di interesse nazionale e regionale delle diverse aree saranno oggetto, su iniziativa di una delle Parti, di periodici incontri di verifica con la partecipazione dei referenti delle aree interessate dell'Amministrazione centrale e delle regioni.

Roma, 27 giugno 1991

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
BIASUTTI

Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali
MARTINAZZOLI

91A3034

COMITATO INTERMINISTERIALE PER GLI SCAMBI DI MATERIALI DI ARMAMENTO PER LA DIFESA

Nuove modalità di rilascio dei certificati internazionali di importazione riguardanti materiali di armamento di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il CISD, nella seduta del 26 giugno 1991, ha deliberato che, relativamente ai materiali di armamento assoggettati alla disciplina della legge n. 185 del 1990, il Ministero degli affari esteri provvederà ad emanare, entro dieci giorni, una circolare, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sostitutiva, limitatamente ai predetti materiali, di quelle del Ministero del commercio con l'estero n. 40,89 del 20 novembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1989 e n. 12 del 5 giugno 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 del 5 giugno 1991.

Nella circolare sostitutiva del Ministero degli affari esteri, volta a definire nuove modalità per il rilascio dei Certificati internazionali di importazione (C.I.I.) per i materiali di armamento, si provvederà altresì, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, alla ricognizione degli affari pendenti, relativi ad istanze per il rilascio dei C.I.I. presentate dal 6 aprile 1991 alla data indicata nella medesima circolare e alla definizione del relativo regime.

91A3070

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa «Ambrokal a r.l.», in Saint-Vincent

Con deliberazione n. 4518, in data 10 maggio 1991, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, della società cooperativa «Ambrokal a r.l.», con sede nel comune di Saint-Vincent, costituita con atto a rogito dal notaio Ottavio Bastrenta, in data 11 ottobre 1982, e iscritta al n. 2978 del registro delle società del tribunale di Aosta.

91A2983

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di architettura del Politecnico di Milano. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 19 giugno 1991).

Nell'avviso di vacanza del posto di ruolo di seconda fascia di «tecnologia dei materiali da costruzione», da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di architettura del Politecnico di Milano, riportato alla pag. 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*tecnologia* dei materiali da costruzione», leggasi: «*tecnologie* dei materiali da costruzione».

91A3050

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 26 giugno 1991).

L'avviso di vacanza del posto di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno, per l'insegnamento «processi biologici industriali», riportato alla pag. 30 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi per la disciplina «chimica industriale alimentare».

91A3071

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galile., angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sui c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200